



*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT  
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  
Servizio IV

*Fasc.:* (vedi intestazione digitale)

*Allegati:*

CIRCOLARE

*Alle* Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

*Agli* Uffici esportazione  
oggetti d'antichità e d'arte

*e. p. c.*

*Al* Dipartimento per la tutela  
del patrimonio culturale

*Oggetto:* **Legge 17 marzo 2026, n. 40 ("Italia in scena") – Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) e disposizioni in materia di circolazione, prestiti e mercato dell'arte.**  
Prime indicazioni interpretative e operative.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 74 del 30 marzo 2026 la legge 17 marzo 2026, n. 40, recante *Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»*. La legge entrerà in vigore il 14 aprile 2026.

La presente circolare reca prime indicazioni interpretative e operative in ordine alle disposizioni di maggiore impatto per le attività di tutela e di circolazione internazionale dei beni culturali.

#### **Articolo 4**

**(Ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e disposizioni in materia di semplificazione dei prestiti d'arte nonché di competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale)**

**Modifiche all'articolo 21 del Codice. Spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili.**

L'art. 4, comma 1, della legge in esame abroga la lettera b) del comma 1 dell'art. 21 del Codice ed elimina, al comma 2, il riferimento al mutamento di dimora o sede del detentore.

Conseguentemente, lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, non è più soggetto



Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio - Servizio IV - Circolazione  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4598  
PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

08/04/2026

ad autorizzazione preventiva, ma è assoggettato in ogni caso, a prescindere dalla causa dello spostamento, a un regime di denuncia preventiva, ai sensi dell'art. 21, comma 2, come modificato. Lo spostamento dovrà perciò essere preventivamente denunciato al Soprintendente che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danni derivanti dallo spostamento. Decorso tale termine senza che l'amministrazione abbia prescritto eventuali misure, volte alla conservazione del bene, lo spostamento si intende automaticamente assentito.

Tale disposizione non incide sul regime di autorizzazione per mostre ed esposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

### **Modifiche all'articolo 48 del Codice. Autorizzazione per mostre ed esposizioni - termine**

L'art. 4, comma 2, della legge introduce un termine procedimentale certo, specificando che l'autorizzazione per mostre ed esposizioni di cui all'articolo 48, comma 3, è rilasciata entro novanta giorni dalla data della richiesta.

Si precisa che il *dies a quo* decorre dalla presentazione, alle Soprintendenze, della richiesta di autorizzazione completa in tutti i suoi elementi, e in particolare: titolo (anche provvisorio) della mostra; periodo di effettuazione, con indicazione del giorno previsto per l'inaugurazione; luogo e sede, o sedi successive nel caso di mostre itineranti; elenco completo, anche provvisorio, delle opere che si intendano esporre; lista delle opere richieste in prestito; progetto scientifico con indicazione dei nominativi del curatore/i e del comitato scientifico e di quello organizzatore; scheda di prestito (*loan form*) debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto proprietario-prestatore; indicazione del nominativo e dei recapiti del responsabile della custodia delle opere in mostra e del responsabile della custodia delle opere prestate all'estero; indicazione dei nominativi e recapiti con numeri di telefono e indirizzi email dei referenti dei soggetti proprietari-prestatori e degli organizzatori.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 del Codice, la richiesta di autorizzazione al prestito per mostre è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione stessa. Detto termine costituisce condizione di ricevibilità dell'istanza, il cui mancato rispetto non determina automaticamente il rigetto dell'istanza, dovendo l'Amministrazione procedere a una valutazione in concreto sulla base delle caratteristiche dell'evento (sede, date, beni richiesti, etc).

Pertanto, al fine di garantire il rispetto del termine finale di novanta giorni per la conclusione del procedimento, benché di carattere ordinatorio, le Soprintendenze sono tenute ad attenersi al seguente cronoprogramma istruttorio.

<b>ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ISTANZA</b>		
<b>1</b>	Domanda di autorizzazione al prestito, corredata dei necessari allegati, e in particolare:	
	a.	Progetto scientifico della mostra
	b.	Standard facility report del luogo o dei luoghi espositivi
	c.	Elenco completo, anche provvisorio, dei beni che parteciperanno alla mostra;
	d.	Lista dei beni richiesti in prestito corredata da fotografie a colori
	e.	Scheda di prestito (loan form) debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto proprietario-prestatore del bene richiesto
	f.	Indicazione del nominativo del responsabile della custodia delle opere richieste in prestito



	g.	Indicazione del nominativo del responsabile della custodia delle opere all'estero, in caso di mostre oltreconfine
<b>ENTRO 50 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ISTANZA E NON OLTRE 30 GIORNI DALLA DATA DI INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA</b>		
2		Dichiarazione sullo stato giuridico del bene, sulla legittimità della provenienza e del possesso con particolare riguardo ai beni archeologici
3		Garanzia di restituzione a fine della manifestazione emessa dal soggetto ospitante / organizzatore per le mostre che si tengono all'estero
4		In caso di prestito all'estero di opere di proprietà di enti pubblici, nota sottoscritta dall'omologo ministero dello Stato ospitante che attesti l'immunità giurisdizionale goduta dallo Stato italiano
5		Per richieste con numero superiore a sette pezzi, elenco in formato tabellare <i>Excel</i> delle opere oggetto dell'istanza corredato da fotografie di riferimento inserite in apposito campo del citato foglio elettronico
6		Scheda conservativa di prestito redatta secondo il modello di cui alla circolare 28/2018
7		Per i beni archeologici collettivi e assimilabili, in alternativa alla scheda conservativa di prestito, tabella di sintesi redatta secondo il modello di cui alla circolare 28/2018
8		Nominativi delle ditte specializzate, e di comprovata esperienza nel campo della logistica di beni culturali, selezionate per l'affidamento delle operazioni di manipolazione, prelievo, movimentazione, imballaggio, trasporto, allestimento, e viceversa
9		Nominativi delle compagnie incaricate e/o selezionate per l'affidamento della copertura assicurativa
10		Parere, esplicito e motivato, sul prestito dei beni
<b>ENTRO 70 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ISTANZA E NON OLTRE 20 GIORNI DALLA DATA DI INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA</b>		
11		Eventuali cambi, integrazioni o aggiunte alla lista delle opere richieste in prestito, purché adeguatamente motivati e corredati dalla documentazione di cui sopra
12		Indicazione dei nominativi e recapiti di registrar, trasportatori, accompagnatori, restauratori e/o altri soggetti interessati
13		Cronoprogramma e piano indicativo dei prelievi e ritiri delle opere con indicazione di responsabili, date e orari
14		Relazione sottoscritta dal soggetto incaricato delle operazioni di movimentazione, imballaggio e trasporto e di quello, laddove diverso, incaricato degli allestimenti e disallestimenti, che attesti l'assolvimento delle prescrizioni impartite nelle schede conservative di prestito circa gli imballaggi, le modalità di manipolazione e ricollocazione, natura e tipologia del vettore, natura e tipologia del sistema di allarme, vigilanza e custodia durante i trasferimenti, eventuale presenza/necessità di scorta armata, ecc.;
15		In caso di prestito all'estero, indicazione precisa, con recapiti e nominativi, dei referenti degli uffici esportazione dai quali si intende transitare, e in caso di uscita dall'Unione Europea, anche delle agenzie delle dogane interessate;
16		(Qualora richiesto per la concessione del prestito) Attestazione della Soprintendenza competente circa l'esito positivo dell'intervento conservativo
<b>ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA</b>		
17		Certificato assicurativo della polizza stipulata per il prestito in questione con copertura "all risks" e formula "da chiodo a chiodo" o, in alternativa, garanzia statale sostitutiva .



Codeste Soprintendenze sono invitate ad organizzare l'istruttoria attenendosi al cronoprogramma di cui sopra, al fine di rispettare il termine finale di novanta giorni per l'adozione dell'autorizzazione. Ovviamente, il termine di cui sopra dovrà essere rispettato anche nei procedimenti delegati a codeste Soprintendenze. Resta ferma la possibilità di sospensione dei termini procedurali nei casi previsti dalla normativa vigente.

Si raccomanda il costante monitoraggio dei procedimenti pendenti.

#### **Modifiche all'articolo 65 del Codice. Nuova validità temporale delle dichiarazioni all'esportazione.**

L'art. 4, comma 3, introduce nell'art. 65 del Codice un nuovo comma 4-ter, il quale precisa che la validità temporale delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis è pari alla durata della validità dell'attestato di libera circolazione, attualmente determinata in cinque anni.

Si tratta, come noto, delle dichiarazioni all'esportazione (AAC per beni fino a cinquanta anni o di autore vivente; D50 per beni da cinquanta a settanta anni di autore non vivente; DVAL per beni oltre settant'anni fino alla soglia di valore).

Finora, in assenza di una disciplina espressa, le predette dichiarazioni erano considerate efficaci per sei mesi, in analogia alle dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa). A partire dal 14 aprile p.v., pertanto, le dichiarazioni vistate dagli uffici esportazione (anche se già presentate nel SUE) avranno validità quinquennale. La nuova validità quinquennale decorre dalla data di apposizione del visto da parte dell'ufficio esportazione.

#### **Modifiche all'articolo 68 del Codice. Ritiro della denuncia per il rilascio dell'attestato di libera circolazione.**

L'art. 4, comma 4, introduce il seguente periodo al comma 1 dell'articolo 68 (Attestato di libera circolazione) del Codice: *"Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell'attestato di libera circolazione o del diniego"*.

La novella precisa che, anche nel procedimento per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, si applica il principio della rinuncia all'istanza (o anche ritiro dell'istanza), che si inserisce nel più ampio quadro dell'autonomia del privato nel procedimento amministrativo, ed è espressione del principio di disponibilità dell'interesse legittimo da parte del privato. Il ritiro dell'istanza, che può essere anche parziale e riguardare singoli beni, comporta l'estinzione del procedimento amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse. L'ufficio esportazione, una volta ricevuta la rinuncia, che potrà essere comunicata per posta elettronica, anche non certificata, ne prende formalmente atto e dichiara l'improcedibilità sopravvenuta, senza adozione del provvedimento finale. Il ritiro produce effetti *ex nunc* e non incide sulle eventuali valutazioni di tutela già avviate, né preclude l'esercizio dei poteri di tutela. Pertanto, qualora l'ufficio esportazione, venuto a conoscenza dell'esistenza del bene a causa della denuncia poi ritirata, abbia acquisito elementi che suffragano l'esistenza dell'interesse culturale di cui all'articolo 10, comma 3, del Codice, ne farà pronta comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio per gli approfondimenti del caso. In caso di urgenza, il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale potrà essere avviato, ai sensi dell'art. 14 del Codice, anche dal Soprintendente presso il cui ufficio è incardinato l'ufficio esportazione al quale la domanda è stata presentata.

#### **Modifiche all'articolo 68 del Codice. Opere di autori stranieri.**

L'art. 4, comma 5, stabilisce che *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e fermi*



*restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68, per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia".* Conseguentemente, tutte le volte in cui sia presentata all'ufficio esportazione un'opera di autore straniero, anche non identificato con certezza, ai fini di un eventuale diniego ai sensi dell'art. 68, comma 4, del Codice nonché del contemporaneo avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi del successivo comma 6, l'ufficio dovrà necessariamente accertare in via preliminare la specifica attinenza dell'opera alla storia della cultura in Italia. L'accertamento della specifica attinenza, per il quale gli uffici esportazione potranno fare riferimento ai criteri di collegamento di cui alla circolare di questa Direzione n. 28 del 2024, costituisce presupposto necessario e non derogabile per l'assoggettamento delle opere di autore straniero alla normativa di tutela nazionale, sulla base di elementi oggettivi, verificabili e adeguatamente documentati. La novella comporta come effetto sistemico il rafforzamento del criterio del legame dell'opera con il contesto nazionale, limitando per legge la discrezionalità nel disporre il diniego. In tali casi il diniego dovrà essere sorretto da una motivazione rafforzata che comprovi in maniera puntuale il legame del bene con la cultura italiana.

#### **Modifiche all'articolo 72 del Codice. Ingresso nel territorio nazionale.**

L'art. 4, comma 6, sopprime il riferimento ai beni di cui all'art. 65, comma 3, nell'art. 72, comma 1, del Codice. La modifica estende l'ambito applicativo della certificazione di ingresso (CAS/CAI) a tutte le categorie di beni di cui all'art. 65 del Codice, indipendentemente dal regime di uscita applicabile. Conseguentemente, l'ufficio esportazione potrà certificare, a domanda, la spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di tutti i beni indicati nell'art. 65, compresi i beni la cui uscita definitiva è soggetta a regime dichiarativo.

Per quanto riguarda la riesportazione o spedizione verso uno Stato membro dell'Unione europea, l'art. 5, comma 2, del D.M. n. 246 del 2018 prevede che l'ufficio esportazione rilasci, rispettivamente, l'attestato di libera circolazione a scarico o la licenza di esportazione a scarico. Pertanto, sono in corso di aggiornamento i modelli dichiarativi in uscita al fine di permettere all'interessato di specificare, al momento della dichiarazione, gli estremi della certificazione in ingresso, qualora sia stata precedentemente rilasciata per lo stesso bene.

#### **Articolo 5**

**(Modifiche all'articolo 65 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti semplificazioni in favore del mercato dell'arte).**

#### **Modifiche all'articolo 65 del Codice. Uscita definitiva tramite DVAL - soglia di valore.**

Con riferimento al regime applicabile in sede di uscita definitiva, l'articolo 5, comma 1, modifica la soglia di valore di cui all'articolo 65 del Codice, per i beni aventi più di settanta anni, elevandola da euro 13.500 a 50.000. Sono esclusi i beni librari, per i quali la soglia di valore resta ferma a 13.500 euro. Le soglie di valore, per le quali è possibile utilizzare le dichiarazioni di valore (DVAL), sono pertanto due. Rimangono invece sottoposti al regime autorizzatorio (attestato di libera circolazione) i reperti archeologici, gli oggetti o elementi derivanti da smembramento di monumenti, gli incunaboli e manoscritti e gli archivi.

La novella comporta un ampliamento dell'area sottratta al regime autorizzatorio, riducendo corrispondentemente i procedimenti autorizzatori. Gli uffici esportazione sono tenuti a richiedere l'inserimento nel sistema SUE di documentazione fotografica dei beni adeguata alla comprensione dei loro aspetti formali e materiali, in ogni parte documentabile. Per ragioni di speditezza, per l'esame



delle DVAL gli uffici esportazione potranno chiedere l'avviso dei funzionari tecnici afferenti a tutte le Soprintendenze presenti sul territorio nazionale, in relazione alle rispettive competenze professionali. Resta ferma la normativa europea relativa all'esportazione di beni culturali, e in particolare le soglie di età e valore ivi indicate per il rilascio della licenza europea di esportazione.

Nei prossimi giorni sarà inserito nel sistema SUE il nuovo modello DVAL per i beni fino a 50.000 euro.

## Conclusioni

Le modifiche introdotte dalla legge n. 40 del 2026 incidono in modo significativo sull'assetto della circolazione internazionale dei beni culturali, ampliando l'area del regime dichiarativo, introducendo rilevanti semplificazioni procedurali e ridefinendo in chiave più selettiva l'equilibrio tra esigenze di tutela e istanze di circolazione. Le innovazioni introdotte segnano il passaggio a un modello a prevalenza dichiarativa, nel quale l'attività amministrativa è chiamata a concentrarsi sui beni di maggior valore, rafforzando al contempo l'efficienza e la prevedibilità dei procedimenti.

Si raccomanda la tempestiva e uniforme attuazione delle nuove disposizioni, che entreranno in vigore sull'intero territorio nazionale il 14 aprile p.v., con particolare riguardo:

- alla corretta individuazione del regime applicabile (autorizzatorio o dichiarativo);
- alla verifica puntuale dei valori dichiarati;
- al rispetto dei nuovi termini procedurali.

Il grado di attuazione delle presenti indicazioni sarà tenuto in considerazione ai fini della valutazione della performance organizzativa e individuale.


Eventuali, ulteriori indicazioni saranno fornite con successivi atti.

I responsabili dell'istruttoria

dott.ssa Lia Montereale



dott.ssa Annarita Martini



Il dirigente del Servizio IV

dott.ssa Stefania BISAGLIA

Il DIRETTORE GENERALE

dott. Fabrizio MAGANI



Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio - Servizio IV - Circolazione

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4598

PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it